

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«CENTROBANCA DOUBLE LINK 2001-2007»
DI NOMINALI EURO 12 MILIONI
Codice ISIN: IT0003143176

Art. 1 - Importo, tagli e titoli

Il Prestito Obbligazionario «Centrobanca Double Link 2001-2007» è emesso da Centrobanca S.p.A. (di seguito anche l'«Emittente») in un importo di nominali Euro 12 milioni ed è costituito da n° 1.200 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 10.000 cadauna. Il prestito obbligazionario sarà accentrato dalla data di emissione presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213.

Art. 2 - Prezzo e data di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 10.000 per ogni obbligazione di nominali Euro 10.000, in data 13 luglio 2001.

Art. 3 - Durata

Il prestito obbligazionario ha una durata di sei anni e sarà rimborsato integralmente in un'unica soluzione il 13 luglio 2007.

Art. 4 - Godimento

Le obbligazioni hanno godimento dalla data di emissione.

Art. 5 - Interessi

Le obbligazioni non pagheranno alcuna cedola periodica, essendo gli interessi rappresentati dal premio iniziale (di seguito il «Premio Iniziale») di cui al successivo art. 6 e dal premio a scadenza (di seguito il «Premio a Scadenza») di cui al successivo art. 7.

Art. 8 - Premio Iniziale

In data 13 agosto 2001 sarà corrisposto un Premio Iniziale correlato all'andamento delle azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A.

L'importo del Premio Iniziale, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 9, verrà determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo con riferimento a ciascuna obbligazione, secondo la formula seguente:

$$10.000 * \text{Max} \left[8,755\%, 10\% * \left(\frac{SPG_t - 1,173}{1,173} \right) \right]$$

Dove:

SPG_t è il Prezzo di Riferimento in Euro delle azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A. quale rilevato dall'Agente di Calcolo in data 3 agosto 2001.

Qualora il 3 agosto 2001 non venisse a cadere in un Giorno di Borsa Aperta, ai fini della determinazione del Premio Iniziale verrà utilizzato il Prezzo di Riferimento quale rilevato il primo Giorno di Borsa Aperta immediatamente successivo al 3 agosto 2001, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 10.

Ai fini del presente articolo

- per « Giorno di Borsa Aperta» si intende un giorno (i) in cui la Borsa Italiana S.p.A. e segnatamente i comparti MTA e IDEM, sono aperti per la normale operatività e (ii) diverso da un giorno in cui sia programmato che gli scambi finiscano prima dell'orario ordinario;
- per « Prezzo di Riferimento» si intende il Prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Seat Pagine Gialle S.p.A. come determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. e come rilevabile sul circuito Reuters alla pagina SPG.MI (o in futuro su qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) ovvero su altre fonti di equipollente ufficialità.

Art. 11 - Premio a Scadenza

Alla data di scadenza, 13 luglio 2007, sarà corrisposto un importo («Premio a Scadenza») correlato all'andamento dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50SM (di seguito anche l'«Indice») attualmente pubblicato da STOXX Ltd (di seguito anche lo «Sponsor»).

L'importo del Premio a Scadenza, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 12, verrà determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo, con riferimento a ciascuna obbligazione, secondo la formula seguente:

$$10.000 * \text{Max} \left[0\%; 60\% * \left(\frac{EX_t - EX_0}{EX_0} \right) \right]$$

Dove:

EX₀ rappresenta il Valore di Chiusura dell'Indice quale rilevato dall'Agente di Calcolo in data 13 luglio 2001;

EX_t rappresenta il Valore di Chiusura dell'Indice quale rilevato dall'Agente di Calcolo in data 2 luglio 2007.

Qualora una delle date di rilevazione di cui al presente articolo, e segnatamente il 13 luglio 2001 e

il 2 luglio 2007, non venisse a cadere in un Giorno di Rilevazione dell'Indice, ai fini della determinazione del Premio a Scadenza verranno utilizzati i Valori di Chiusura dell'Indice quali rilevati il Giorno di Rilevazione dell'Indice immediatamente successivo alla rispettiva data di rilevazione, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 13.

Qualora un valore di chiusura dell'Indice rilevato dall'Agente di Calcolo in conformità a quanto sopra venga ad essere successivamente oggetto di correzione e rettifica dallo Sponsor, l'Agente di Calcolo farà riferimento, ai fini della determinazione del Premio a Scadenza, alla rilevazione quale corretta dallo Sponsor purché la correzione sia pubblicata dallo Sponsor non oltre il quinto Giorno di Rilevazione dell'Indice antecedente la data di rimborso delle obbligazioni.

Qualora, in una qualsiasi data in cui è previsto che lo Sponsor debba procedere alla rilevazione del valore di chiusura dell'Indice, lo Sponsor non pubblichi il valore di chiusura dell'Indice, e salvo che ricorra una qualsiasi delle ipotesi di cui ai successivi artt. 8 e 10, l'Agente di Calcolo, procederà, a propria ragionevole discrezione, comunque a determinare un valore di chiusura dell'Indice, da valere quale valore ufficiale di chiusura dell'Indice per la relativa data di rilevazione, utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice nonché la composizione dell'Indice quali a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).

Ai fini del presente articolo

- per «Giorno di Rilevazione dell'Indice» si intende un giorno (i) in cui è previsto che lo Sponsor debba procedere alla rilevazione del valore ufficiale di chiusura dell'Indice (ii) in cui il mercato dei derivati EUREX è aperto per la normale operatività e (iii) diverso da un giorno in cui sia programmato che, sul mercato dei derivati EUREX, gli scambi finiscano prima dell'orario ordinario.
- per «Valore di Chiusura» si intende il valore ufficiale di chiusura dell'Indice come determinato dallo Sponsor e come rilevabile sul circuito Reuters alla pagina .STOXX50E (o in futuro su qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) ovvero su altre fonti di equipollente ufficialità.

Art. 14 – Eventi di turbativa

1. Eventi di turbativa in relazione alle azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A.

Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario di cui al presente regolamento si verifichi, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, in relazione alle azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A., un evento di turbativa sui mercati regolamentati azionari gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. in un Giorno di Borsa Aperta in cui il Prezzo di Riferimento debba essere rilevato ai sensi del precedente art. 6 ai fini della determinazione del Premio Iniziale, l'Emittente utilizzerà, ai fini della determinazione del Premio Iniziale, il Prezzo di Riferimento quale rilevato il primo Giorno di Borsa Aperta immediatamente successivo alla rispettiva Data di Rilevazione, nel quale non sussista un evento di turbativa. In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva del Prezzo di Riferimento potrà essere successiva al quinto Giorno di Borsa Aperta, quale innanzi definito all'art. 6, immediatamente successivo alla rispettiva Data di Rilevazione ovvero, ove anteriore, al terzo giorno lavorativo bancario sulla piazza di Milano immediatamente precedente al 13 agosto 2001. Conseguentemente, laddove un evento di turbativa persista anche in tale giorno, l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un prezzo, a valere, ai fini del presente regolamento, quale Prezzo di Riferimento.

2. Eventi di turbativa in relazione all'Indice

Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario di cui al presente regolamento si verifichi, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, un evento di turbativa in riferimento ad una o più azioni componenti l'Indice in un Giorno di Rilevazione dell'Indice in cui il Valore di Chiusura dell'Indice debba essere rilevato ai sensi del precedente art. 7 ai fini della determinazione del Premio a Scadenza, l'Emittente utilizzerà, ai fini della determinazione del Premio a Scadenza, il Valore di Chiusura quale rilevato il primo Giorno di Rilevazione dell'Indice immediatamente successivo alla rispettiva Data di Rilevazione nel quale non sussista un evento di turbativa. In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva del Valore di Chiusura potrà essere successiva (i) per la Data di Rilevazione Iniziale dell'Indice al quinto Giorno di Rilevazione dell'Indice immediatamente successivo alla medesima Data di Rilevazione Iniziale dell'Indice (ii) per la Data di Rilevazione Finale dell'Indice al quinto Giorno di Rilevazione dell'Indice, immediatamente successivo alla medesima Data di Rilevazione Finale dell'Indice ovvero, ove anteriore, al terzo giorno lavorativo bancario sulla piazza di Milano immediatamente precedente al 13 agosto 2001.

Conseguentemente, laddove un evento di turbativa persista anche in tale ultima data l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un prezzo, a valere, ai fini del presente regolamento, quale prezzo del Valore di Chiusura.

Ai fini del presente articolo

Per Date di Rilevazione si intendono collettivamente le seguenti date, essendo ciascuna singolarmente una Data di Rilevazione

- 3 agosto 2001 in riferimento alle azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A.;
- 13 luglio 2001 (di seguito anche la «Data di Rilevazione Iniziale dell'Indice») e 2 luglio 2007 (di seguito anche la «Data di Rilevazione Finale dell'Indice») in riferimento all'Indice.

Art. 15 - Eventi straordinari inerenti Seat Pagine Gialle S.p.A. e l'azione ordinaria Seat Pagine Gialle S.p.A.

Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario di cui al presente regolamento si verificano in capo a Seat Pagine Gialle S.p.A. operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, procedure di nazionalizzazione o di messa in liquidazione, nonché ogni altra eventuale operazione di carattere straordinario o comunque eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di diluizione o di concentrazione delle azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A. ovvero del loro valore teorico, ovvero ancora modifiche nella valuta di denominazione delle azioni, l'Agente di Calcolo, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, provvederà ad apportare gli opportuni correttivi, aggiustamenti, rettifiche o modifiche alla formula di calcolo di cui al precedente art. 16 ovvero ai prezzi rilevati per la determinazione del Premio Iniziale.

Art. 17 - Eventi straordinari inerenti l'Indice

Nell'ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor cessi ovvero sospenda per un qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare l'Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all'Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto, ed il termine "Sponsor" s'intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di sostituzione a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, l'Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile ovvero comunque criteri simili a quelli utilizzati con riferimento all'Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo indice, ed il termine "Indice" s'intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di sostituzione a tale nuovo indice.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell'Indice o comunque modifichi significativamente l'Indice, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo dell'Indice così determinato e pubblicato dallo Sponsor, un indice determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell'Indice quale vigente prima della modifica (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata). Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento all'Indice s'intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di modifica all'indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo e l'Agente di Calcolo fornirà all'Emittente per le relative comunicazioni ogni informazione in merito. Per quanto occorrer possa, si specifica che ai fini di tutto quanto sopra non costituiranno significative modifiche dell'Indice quelle che siano previste in occasione di modifiche nella sua composizione ovvero di modifiche relative alla capitalizzazione delle azioni che compongono l'Indice o comunque in occasione di eventi simili.

Art. 18 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 13 luglio 2007 al loro valore nominale, e cioè Euro 10.000 per ogni obbligazione di nominali Euro 10.000, senza alcuna deduzione per spese. Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni.

Art. 19 - Garanzie

Non sono previste garanzie reali o personali a tutela dei possessori delle obbligazioni di cui al presente prestito obbligazionario.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 20 - Servizio del prestito

Il pagamento del Premio Iniziale e del Premio a Scadenza ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo per il tramite della Monte Titoli S.p.A.

Art. 21 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, quanto al capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili e, quanto al Premio Iniziale e al Premio a Scadenza, decorsi cinque anni dalla data in cui i medesimi sono divenuti pagabili.

Art. 22 - Regime fiscale

Ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n° 239, e successive modifiche ed integrazioni, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile, nei casi e modi di legge, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura correntemente del 12,50%. Alle plusvalenze o

minusvalenze sulle obbligazioni si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n° 461, e successive modifiche ed integrazioni. Saranno in ogni caso a carico degli obbligazionisti nuove imposte o tasse che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi od altri frutti.

Art. 23 - Agente di Calcolo

Banca d'Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. opererà quale agente di calcolo (l'«Agente di Calcolo») ai fini della determinazione del Premio Iniziale e del Premio a Scadenza, con riserva di sostituire a sé altri, previa comunicazione agli obbligazionisti. Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo, ai sensi dei precedenti artt. 24, 25, 26, 27 e 28 saranno informate a metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi degli eventi indicati.

Art. 29 - Quotazione

Non è prevista la quotazione del presente prestito obbligazionario sui mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero su altri mercati regolamentati.

Art. 30 - Varie

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli obbligazionisti. Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, ivi incluse quelle relative agli eventi contemplati negli artt. 6,7,8,9,10, saranno effettuati dall'emittente nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il possesso delle obbligazioni di cui al presente prestito obbligazionario comporta la piena accettazione di tutte le condizioni determinate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa al presente prestito obbligazionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 1469-bis c.c.